

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 febbraio 2014
sulla nomina di rappresentanti della Banca centrale europea al Consiglio di vigilanza
(BCE/2014/4)
(2014/427/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 26, paragrafo 1, 2 e 5,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 *ter*.6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio direttivo nomina quattro rappresentanti della Banca centrale europea (BCE) al Consiglio di vigilanza nessuno dei quali assolve compiti direttamente connessi alla funzione monetaria della BCE.
- (2) Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 le nomine della BCE al Consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento rispettano i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.
- (3) È necessario integrare il regolamento (UE) n. 1024/2013 in relazione alla procedura per la nomina dei quattro rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza, alle condizioni e alla procedura per la loro revoca e alle condizioni applicabili alle persone nominate a tale carica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina dei rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza

1. I quattro rappresentanti della BCE sono nominati al Consiglio di vigilanza tra persone di riconosciuto prestigio ed esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie.
2. Il loro mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. In deroga a tale norma, con riferimento alla nomina iniziale, il mandato dei primi quattro rappresentanti della BCE ha durata compresa tra tre e cinque anni dalla nomina iniziale.
3. Le condizioni di impiego dei quattro rappresentanti della BCE, in particolare il loro stipendio, il loro trattamento pensionistico e le altre prestazioni sociali in loro favore costituiscono oggetto di un contratto stipulato con la BCE e sono stabiliti dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo.
4. I rappresentanti della BCE assolvono ai propri compiti a tempo pieno o parziale, in conformità ai termini e alle condizioni del contratto stipulato con la BCE. Essi non svolgono alcun'altra occupazione, retribuita o meno, se non autorizzati dal Consiglio direttivo. Nessuna autorizzazione può essere rilasciata per attività suscettibili di dare luogo a un conflitto di interessi o percepibili come tali in relazione alla carica di membri del Consiglio di vigilanza. In particolare, essi non svolgono alcun incarico per un'autorità nazionale competente come definita all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
5. Qualora un rappresentante della BCE presso il Consiglio di vigilanza non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta del Comitato esecutivo, sentito l'interessato, decidere di destituirlo dall'incarico.
6. I posti vacanti per la carica di rappresentante della BCE presso il Consiglio di vigilanza sono occupati mediante la nomina di un nuovo rappresentante in conformità alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GUL 80, del 18.3.2004, pag. 33.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 febbraio 2014

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
